



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Segnalazione per risoluzione di contrasto

Rel. n. 8

Roma, 20 gennaio 2012

Oggetto: TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) – BASE IMPONIBILE IN GENERE – Personale dipendente di una società distaccato presso altra – Rimborso del costo – Operazione esente – Configurabilità – Presupposti.

Con sentenza n. 23021 del 7 novembre 2011, rv. 619288, le Sezioni Unite di questa Corte (Pres. Vittoria; Rel. Tirelli; P.M. Gambardella -concl. conf.-; in causa Agenzia delle Entrate c/Mediosystem s.p.a.; n. Reg. Gen. 27240/08; resa all'udienza del 25 ottobre 2011; n. Reg. Sez. 789/11), investite in relazione a questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., hanno enunciato il seguente principio di diritto, così massimato da questo Ufficio:

<<In tema di IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso altra, è esente da IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante>>.

La decisione conferma l'orientamento meno recente della giurisprudenza di legittimità, esplicitato da Cass. sez. I, 6 marzo 1996, n. 1788, Rv. 496168 secondo cui:

'In tema di I.V.A., ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, il distacco o prestito di personale (la cui nozione non va limitata al caso del distacco di poche

unità) non costituisce operazione imponibile, purché l'impresa beneficiaria corrisponda il solo costo di tale utilizzazione, cioè la retribuzione, gli oneri fiscali e previdenziali, e le spese sostenute dai dipendenti”.

Una diversa posizione, invece, era stata assunta più di recente dalla Sezione tributaria della Suprema Corte secondo cui il rimborso del corso del personale è esente dall'Iva anche quando la controprestazione del distaccatario sia maggiore rispetto alla somma per le retribuzioni ma in tale ultimo caso la parte eccedente è sottoposta ad Iva detraibile; in questi termini, Cass. sez. trib., 7 settembre 2010, n. 19129, Rv. 614659, da cui l'Ufficio aveva tratto la massima di seguito indicata:

“In tema di IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso altra, è esente da IVA nei limiti dell'importo relativo, poichè, entro tali limiti, l'una società, distaccando il suo personale, non effettua alcuna prestazione rilevante ai fini IVA in favore dell'altra; ne discende che solo la somma eccedente il rimborso è sottoposta ad IVA detraibile”.

(Red. Raffaele Cantone)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)

Riferimenti normativi

- art. 8, l. 11 marzo 1988, n.67
- art. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633,
- art. 15, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
- art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Riferimenti giurisprudenziali

- Cass. sez. I, 6 marzo 1996, n. 1788, Rv. 496168
- Cass. sez. trib., 7 settembre 2010, n. 19129, Rv. 614659